



# Gilda degli Insegnanti

## I requisiti per la pensione

(a cura di Giovanni Cadoni)

**PENSIONE DI VECCHIAIA:** 65 anni di età anagrafica e 20 anni di anzianità contributiva per le cessazioni a partire dal 01/01/2001. Il personale femminile acquisisce il diritto a pensione con 60 anni di età anagrafica e anzianità contributiva come sopra specificato (19 anni o 20 anni a seconda della data di cessazione - D.L.vo 503/92 e L. 335/95).

Per il personale supplente e incaricato l'anzianità contributiva che dà diritto a pensione è di 20 anni, ferma restando l'età anagrafica di 65 anni per gli uomini o 60 anni per le donne.

---

**PENSIONE DI ANZIANITÀ:** Indipendentemente dall'età, si può andare in pensione con 40 anni di contribuzione al 31 dicembre dell'anno dal quale si va in pensione (in questo caso entro il 31 dicembre 2008)

Per chi non ha maturato 40 anni di contribuzione, allo stato attuale, non c'è certezza su quali saranno il 1 gennaio 2008 i requisiti per accedere al trattamento pensionistico per chi vorrà andare in pensione a partire dal 1 settembre 2008.

Infatti, l'unica certezza è che **dal 1 gennaio 2008 i requisiti precedenti**, cioè

Età e anzianità contributiva	Sola anzianità contributiva	Penalizzazione in % sulla base pensionabile
57 anni di età e 35 anni di contribuzione	39	$(40 - \text{anzianità contributiva}) \times 2 - 1$

### **NON SARANNO PIÙ VALIDI**

---

Esistono, infatti, due leggi (una che entrerà in vigore dal 1 gennaio 2008, l'altra ancora da approvare) sulla base delle quali poter andare in pensione:

- **Legge delega sulle pensioni n. 243 del 2004, cosiddetta legge Maroni**
  - **Ipotesi di revisione della legge Maroni, presente nel protocollo governo-sindacati sull'welfare, da approvare da parte del parlamento**
-



# Gilda degli Insegnanti

**I<sup>a</sup> IPOTESI** - Dal 1 gennaio 2008 entra in vigore la legge delega sulle pensioni n. 243 del 2004, cosiddetta Legge Maroni

Sono previsti i seguenti due casi:

1) **NATI PRIMA DEL 1 GENNAIO 1951** -> Per queste persone **non cambia nulla**

In base alla legge Maroni, infatti, **i lavoratori che al 31 dicembre 2007 hanno i requisiti indicati precedentemente, ossia 57 anni di età + 35 anni di contribuzione oppure 39 anni di contribuzione a prescindere dall'età possono esercitare il diritto di andare in pensione in qualunque momento, anche dopo il 1 gennaio 2008.**

2) **NATI DOPO IL 31 DICEMBRE 1950** -> **LO SCALONE**

Possono andare in pensione solo secondo quanto prescritto dalla legge Maroni, cioè:

a) A partire **dal 1° gennaio 2008**, a condizione di aver maturato i fatidici **35 anni di contribuzione**, per i lavoratori dipendenti occorreranno **60 anni di età**.

**E' il cosiddetto SCALONE**: un lavoratore che a dicembre 2007 compie 57 anni e può far valere 35 anni di contribuzione, può richiedere la pensione di anzianità dal 1 settembre 2008; lo stesso lavoratore, rispettando sempre il requisito dei 35 anni di contribuzione, ma che compisse 57 anni a gennaio del 2008, con la legge Maroni, slitterebbe il diritto alla pensione a gennaio 2013.

**Dal 2010**, per poter andare in pensione occorrerà aver compiuto **61 anni di età e 35 di contribuzione**.

**Dal 2014**, il limite sarà innalzato di **un ulteriore anno**,

Resta in vigore il diritto alla pensione con **qualsiasi età, se si hanno 40 anni di contributi**.

La sostanziale novità della legge Maroni è l'innalzamento di tre anni del requisito anagrafico, che combinato all'anzianità contributiva dei 35 anni, fa slittare il diritto alla pensione di anzianità per coloro che, con la vecchia normativa, avrebbero potuto fare domanda già a 57 anni.

---



# Gilda degli Insegnanti

**II<sup>a</sup> IPOTESI** – Diventa legge l'ipotesi di revisione della legge Maroni, contenuta nel protocollo governo-sindacati sull'welfare.

Anziché un unico "scalone", l'età per andare in pensione verrà, progressivamente, aumentata attraverso **4 "scalini"**, secondo lo schema seguente:

<b>DAL 1 GENNAIO 2008</b> (in pensione dal 1 settembre 2008)		
<b>58 anni</b> di età anagrafica (compiuti entro il 31.12.2008)	+	<b>35 anni</b> di età contributiva
<b>DAL 1 LUGLIO 2009</b> (quota 95) * (in pensione dal 1 settembre 2009)		
Entra in vigore la cosiddetta <b>QUOTA 95</b> , ossia occorre totalizzare 95 anni fra età anagrafica ed età contributiva (applicabile solo agli uomini)		
59 anni di età anagrafica (compiuti entro il 30.06.2009)	+	36 anni di età contributiva
60 anni di età anagrafica (compiuti entro il 30.06.2009)	+	35 anni di età contributiva
<b>DAL 1 GENNAIO 2011</b> (quota 96) (in pensione dal 1 settembre 2011)		
Si passa a <b>QUOTA 96</b> , ossia occorre totalizzare 96 anni fra età anagrafica ed età contributiva (applicabile solo agli uomini)		
60 anni di età anagrafica (compiuti entro il 31.12.2011)	+	36 anni di età contributiva
61 anni di età anagrafica (compiuti entro il 31.12.2011)	+	35anni di età contributiva
<b>DAL 1 GENNAIO 2013</b> (quota 97) (in pensione dal 1 settembre 2013)		
Si passa a <b>QUOTA 97</b> , ossia occorre totalizzare 97 anni fra età anagrafica ed età contributiva (applicabile solo agli uomini)		
61 anni di età anagrafica	+	36 anni di età contributiva
62 anni di età anagrafica	+	35 anni di età contributiva
<p>* Il possesso dei requisiti previsti per la quota 95 alla <b>data del 1 luglio 2009</b> penalizza soprattutto il personale della scuola, considerato che ha una sola finestra d'uscita, il 1 settembre 2009: <b>chi maturerà i requisiti validi per il 2009 dopo il 1 luglio 2009</b>, dovrà attendere il <b>2010 per andare in pensione</b>.</p>		

**IMPORTANTE:** Nel caso in cui si vada in **pensione per anzianità**, ma non si abbiano **40 anni di contribuzione**, per il calcolo della pensione **si va incontro ad una riduzione della base pensionabile**, secondo la seguente tabella:

Anzianità contributiva	35 anni	36 anni	37 anni	38 anni	39 anni	40 anni
Riduzione della base pensionabile	9 %	7 %	5 %	3 %	1 %	0 %

**IMPORTANTE:** E' SCOMPARSO NELL'ART. 81 DEL C.C.N.L. IL COMMA 3 DELL'ART. 79 (CORRISPONDENTE NEL CONTRATTO 2002/2005); ORA, **AI FINI DEL CALCOLO DELLA BASE PENSIONABILE**, L'**I.I.S.** (INGLOBATA NELLO STIPENDIO) SARÀ ANCH'ESSA CONSIDERATA **CON LA MAGGIORAZIONE DEL 18%**.